

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita Sanlorenzo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (R.G. 112/19) avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari del 11.10.2018 con la quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della censura.

Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Bruno Di Giovanni svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

La vicenda disciplinare riguarda i fatti avvenuti in San Severo (FG) il 18.12.2012 tra l'avv. [RICORRENTE], che lasciava la sua autovettura in un parcheggio a pagamento, posto nelle vicinanze del proprio studio legale, e il sig. [AAA], presidente della cooperativa che gestiva, per conto del Comune, il parcheggio, riconducibili alla discussione tra i due, in conseguenza del mancato pagamento del biglietto da parte del professionista. L'avv. [RICORRENTE] raggiungeva il [AAA] presso il vicino bar della Posta per contestare l'avviso rinvenuto sull'autovettura, in quanto il dipendente addetto gli avrebbe, a suo dire, consentito una breve sosta, ed il confronto degenerava in uno scontro fisico tra i due soggetti.

Il [AAA] con esposto pervenuto al COA di Foggia il 25.1.2013 chiedeva di accertare la sussistenza di profili di responsabilità deontologica in capo all'avv. [RICORRENTE], allegando copia della denuncia penale presentata al Commissariato di PS in data 2.1.13. A seguito della comunicazione dell'esposto l'avv. [RICORRENTE] presentava deduzioni difensive in data 11.10.2013 ed il fascicolo veniva trasmesso al competente CDD di Bari.

Con nota del 19.10.2016 l'avv. [RICORRENTE] veniva informato dell'avvio della fase istruttoria dibattimentale cui seguivano deduzioni difensive in data 16.11.2016, con le quali ribadiva le precedenti difese e allegava copia della querela proposta nei confronti del [AAA] in ordine al reato di ingiuria che, stante l'intervenuta depenalizzazione di tale fattispecie, si concludeva con sentenza di proscioglimento da parte del Giudice di Pace di San Severo.

In data 22.6.2017 la Sezione Competente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] ed approvava in data 22.6.2017 il seguente capo di incolpazione; *«Violazione dell'art. 9 co.2 del nuovo Codice Deontologico Forense in relazione all'art. 63 co. 1 del medesimo Codice (già artt.5 e 56 del Codice Deontologico previgente), poiché il 18.12.2012, in San Severo, l'avv. [RICORRENTE] aggrediva per futili motivi il sig. [AAA], presidente della Società Cooperativa Sociale [ALFA], colpendolo con pugni e calci al volto e al torace, così violando i doveri di dignità e di decoro che, anche al di fuori dell'attività professionale, l'avvocato è comunque tenuto ad osservare nei rapporti interpersonali a salvaguardia della propria reputazione e, più in generale, della immagine della professione forense. In San Severo (FG), il 18 dicembre 2012».*

L'avv. [OMISSIS], nominato difensore dell'avv. [RICORRENTE], produceva memorie difensive e documentazione chiedendo l'archiviazione dell'esposto e l'incolpato compariva e veniva sentito dal Consigliere Istruttore.

Con atto di citazione a giudizio del 10.4.2018 veniva fissata per il dibattimento la seduta del 3 luglio 2018 nel corso della quale veniva dichiarato *«inammissibile per tardività*

ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen.» la lista testimoniale presentata dall'avv. [OMISSIS] in quanto non depositata nel termine di sette giorni liberi precedenti la seduta.

Venivano escussi l'esponente [AAA] ed il titolare del bar, [OMISSIS], ed acquisite le dichiarazioni in precedenza rese nel processo penale a carico dell'avv. [RICORRENTE] in ordine al reato di lesioni personali volontarie di cui all'art. 582 co 1 e 2 c.p., in corso nanti il Tribunale di Foggia, dai testimoni sigg.ri [OMISSIS], dipendente della Cooperativa, e [OMISSIS], citati ma non comparsi alla seduta nel giudizio disciplinare.

Per il CDD la responsabilità disciplinare dell'incolpato trae sostegno dai seguenti elementi di fatto: il mancato pagamento del ticket dovuto per il parcheggio; l'aver raggiunto l'esponente Sig. [AAA] nel vicino bar, sia pure per esporre le proprie motivazioni a sostegno del mancato pagamento del ticket; l'aver strappato il ticket, gettandolo in faccia al [AAA]. Per il CDD *«a sostegno della affermazione della responsabilità disciplinare per i fatti per cui è procedimento vi sono le emergenze istruttorie acquisite ed agli atti in riferimento alla colluttazione verificatasi tra l'Avv. [RICORRENTE] ed il Sig. [AAA] ed in primis quanto dichiarato da quest'ultimo, il cui racconto appare avere un'attendibilità intrinseca nonché una credibilità soggettiva»*. E si adducono nella decisione: il referto del pronto soccorso, presso cui il [AAA] si è recato, con diagnosi di *«trauma-aggressione»*; l'imputazione formulata nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] innanzi al Tribunale di Foggia, ove veniva *«IMPUTATO del delitto di cui all'art. 582 comma 1 e 2 c.p., perché, sferrandogli tre pugni ed un calcio al petto, cagionava a [AAA] lesioni personali consistite in un piccolo trauma allo zigomo destro ed una frattura al collo del quinto metacarpo destro, lesioni che determinavano una malattia nel corpo con diagnosi di giorni trentadue»*; le testimonianze rese nel procedimento penale, che *«confermano, sia pure con qualche diversità, le dichiarazioni del sig. [AAA]»*. Per il CDD ne discende che la condotta tenuta dall'avv. [RICORRENTE] non risponde ai doveri di probità, dignità e decoro che devono ispirare l'avvocato anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale: vengono in rilievo gli articoli 2, 9, 63 del Codice Deontologico; si richiamano precedenti giurisprudenziali. E visti gli artt. 9 CD e 29 Reg. CNF n.2 del 21 febbraio 2014 il CDD applica nei confronti del predetto, la sanzione disciplinare della censura.

Con ricorso innanzi al CNF, depositato a mezzo pec in data 10.1.2019, l'avv. [OMISSIS], difensore dell'avv. [RICORRENTE], sostiene che il Consiglio barese *«abbia manifestamente travisato i fatti e le emergenze istruttorie»*. Propone una diversa versione dei fatti, in cui è l'avv. [RICORRENTE] la vittima, perché, recatosi a chiedere spiegazioni per l'avviso di pagamento, nonostante un "permesso" (di parcheggiare e non pagare) dell'operatore, sarebbe stato offeso e poi aggredito dal sig. [AAA], limitandosi a difendersi. A sostegno adduce contraddizioni e incongruenze nella versione del [AAA], contenuti di

dichiarazioni di terzi di cui chiede l'acquisizione, la mancanza di genuinità e di attendibilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti del [AAA]. E quanto alle conseguenze fisiche del [AAA], asserisce che: l'avv. [RICORRENTE], aggredito da tergo e afferrato per il collo *«cominciava a scuotere le spalle e la schiena fino a quando riusciva a disarcionare il suo aggressore che dapprima rovinava sopra un'autovettura ivi parcheggiata e poi cadeva a terra»*; alcune conseguenze lesive, poi, a suo dire, non sarebbero riconducibili ai fatti in questione, perché il [AAA] – che produce due referti di giorni diversi – *«si procurava (chissà come) la descritta lesione [alla mano destra] che, falsamente, attribuiva agli eventi del 18 dicembre 2012, contestati al [RICORRENTE], unicamente per dare credito alla sua calunniosa denuncia e, evidentemente, per lucrare con una richiesta risarcitoria»*. Il ricorso conclude che *«è evidente come l'atteggiamento dell'avv. [RICORRENTE], durante l'episodio contestato, non abbia affatto leso l'onorabilità e il decoro della classe forense»*

Richieste.

L'avv. [RICORRENTE] chiede al CNF *«di annullare la sanzione applicata per l'infondatezza o l'irrelevanza dei fatti addebitati»* e in via subordinata *«di applicare la sanzione meno grave dell'avvertimento»*.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento per essere infondate le proposte doglianze.

Quanto all'eventuale prescrizione dell'azione disciplinare, non eccepita dal ricorrente ma, comunque, da delibare, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, il Collegio rileva che la stessa non è maturata in quanto la commissione del fatto risale al 18.12.2012 ed è, dunque, precedente l'entrata in vigore della nuova Legge Professionale (3.2.2013) e ad essa va applicata la previgente disciplina di cui all'art. 51 RDL n. 157/1933 secondo cui l'azione disciplinare si prescrive in 5 anni e che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, dal verificarsi di ogni atto interruttivo comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale come è avvenuto, nel caso di specie, nella fase amministrativa svolta dinnanzi al CDD con riguardo all'atto di apertura del procedimento del 19.6.2016, l'approvazione del capo di imputazione in data 22.6.2017, e l'emissione del decreto di citazione a giudizio del 10.4.2018.

Nel merito non è fondata la censura del ricorrente in ordine al preteso travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie da parte del CDD che, invece, ha correttamente motivato alla stregua delle dichiarazioni rese dall'esponente [AAA] che hanno trovato sostanzialmente riscontro nella deposizione del titolare del bar, [OMISSIS], ed in quella del dipendente della Cooperativa [OMISSIS] e nelle refertazioni del Pronto Soccorso attestanti lesioni personali subite dal [AAA], giudicate guaribili in giorni trentadue.

Tali risultanze, costituiscono, nel loro insieme, prova più che sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE], in relazione alla condotta lui ascritta, e non sono scalfite dalla dichiarazione del teste [OMISSIS], secondo il quale fu l'incolpato ad essere aggredito, o da quelle ulteriori allegate al ricorso, secondo cui "entrambi si menarono" circostanza che induce la difesa dell'avv. [RICORRENTE] a denunciare: - "un macroscopico mutamento dei fatti, non già un'aggressione posta in essere dal [RICORRENTE] ma una colluttazione in cui entrambi si menavano".

La ricostruzione dei fatti nei termini proposti dall'incolpato, che, peraltro, mal si concilia con le iniziative da lui poste in essere, evidenziate nella decisione, non sarebbe comunque, suscettibile di elidere né di attenuare il rilievo disciplinare della condotta dell'avvocato, ben conosciuto come tale, con studio professionale nelle vicinanze, che è passato a vie di fatto per strada al cospetto di numerosi presenti.

Risulta, poi, quanto meno incauta, ed assolutamente non provata, l'affermazione dell'incolpato secondo cui: - "[AAA] si procurava (chissà come) la descritta lesione (frattura collo 5 metacarpo dx) che falsamente attribuiva agli eventi del 18 dicembre 2012, contestati al [RICORRENTE]" unicamente per dare credito alla sua calunniosa denuncia ed, evidentemente, per lucrare con una richiesta risarcitoria", per il fatto che al Pronto Soccorso il 18 dicembre 2012 veniva riscontrato al [AAA]: - "piccolo ematoma zigomo dx" e solo due giorni dopo, a seguito di esame radiologico, la frattura di cui sopra, che pare del tutto compatibile con la riferita dinamica dell'episodio lesivo.

Per quanto riguarda, infine, le richieste istruttorie, va evidenziato che il ricorrente non ha impugnato il rigetto delle istanze istruttorie, di cui alla propria lista testimoniale in data 26.6.2018 da parte del C.D.D., né richiesto la loro eventuale ammissione avanti il CNF, limitandosi ad allegare verbali di dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del processo penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], di cui si sconosce l'esito, che ben potevano essere eventualmente prodotte avanti il CDD, ed un verbale di s.i.t. del [OMISSIS] da contestare eventualmente al predetto, in sede di esame testimoniale nel giudizio disciplinare, e dunque allegazioni rispetto alle quali il ricorrente è incorso in decadenze e che, comunque, si palesano irrilevanti.

Merita, infine, conferma la sanzione disciplinare della censura applicata dal CDD nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], che appare adeguata alla gravità del fatto, avendo l'incolpato procurato lesioni personali giudicate guaribili in ben trentadue giorni al [AAA], a seguito di un diverbio per futili motivi, e all'intensità del discredito per la professione in forza di condotte violente compiute dal professionista in luogo pubblico, alla presenza di numerose persone, nei pressi del proprio studio legale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 Legge 247/12 e gli artt. 59 e segg. R.D. 22.1.1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2023;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 marzo 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria